

Verbale di Assemblea straordinaria del giorno 13/05/2026

L'anno 2026, il giorno 13, del mese di maggio, alle ore 16.30, presso Famù nel parco – Viale Angeli - Cuneo, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci della predetta Associazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Monica MANO, verbalizza il segretario Sig.ra Chiara Ghisolfi.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione scritta ai soci (che si allega al presente verbale) contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 5 soci (come riportato sul foglio presenze posto in calce al presente verbale), dichiara che sono presenti più dei 2/3 dei soci regolarmente convocati e, pertanto, l'assemblea deve ritenersi sia regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione nonché per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto e della denominazione sociale

Il Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, comunica che in virtù del mutato quadro normativo che ha coinvolto il Terzo Settore nonché alle importanti novità fiscali che sono entrate in vigore lo scorso 1° gennaio 2026, risulta necessario, procedere a una modifica strutturale dell'associazione al fine di poter acquisire la qualifica di associazione di promozione sociale (APS) che viene ritenuta la più consona rispetto alle finalità e agli obiettivi perseguiti dall'associazione. Al fine di poter acquisire la qualifica di APS è necessario procedere con un adeguamento dello statuto sociale in quanto, a seguito di confronto con vari professionisti del settore, ci si è accorti di varie lacune che rendono lo statuto sociale non conforme con il dettato normativo previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i.. La suddetta modifica è tanto più necessaria per poter ottenere l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) – nella sezione dedicata alle APS, che prevede, come elemento imprescindibile, uno statuto conforme al Codice del Terzo Settore.

Il presidente evidenzia che il numero minimo di soci necessario per configurare un'associazione di promozione sociale è stabilito dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 in 7 soci fondatori mentre all'atto costitutivo dell'associazione presero parte n. 8 soci fondatori, tuttavia, si rappresenta che l'odierna assemblea dei soci, a oggi composta da n. 7 soci (numero minimo necessario richiesto dalla su indicata norma), in virtù anche della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 4995 del 28/05/2019, prende atto di tale carenza, e all'unanimità conferma la volontà di qualificarsi come APS, dando mandato al Presidente di porre in essere tutte le azioni necessarie per l'acquisizione della suddetta qualifica.

Per quanto concerne lo statuto, il Presidente da lettura della proposta del nuovo statuto dell'Associazione articolo per articolo (elaborato dal Consiglio direttivo e allegato all'avviso di convocazione della presente assemblea), comprendente n° 32 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n° 32 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto nonché per procedere alla richiesta di iscrizione al RUNTS – Sezione APS.

Il Presidente comunica che, in seguito all'iscrizione al RUNTS – Sezione APS, l'associazione acquisirà la seguente denominazione: "YOUTH4YOUTH A.P.S.". L'assemblea, all'unanimità, approva la nuova denominazione che sarà spendibile solo a seguito della relativa iscrizione al RUNTS.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Si evidenzia ai sensi dell'art. 82 c. 5 del D. Lgs. 117/2017 che la registrazione del presente verbale unitamente allo statuto è esente dall'imposta di bollo.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore ____ previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Monica Mano

Soci presenti

Il Presidente

Monica Mano

Nome e Cognome

Monica Mano

Chiara Ghisolfi

Gabriele Cisnetti

Roberta Bernardi

Cristina Ballario

firma

Monica Mano
Chiara Ghisolfi
Gabriele Cisnetti
Roberta Bernardi
Cristina Ballario

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Prov.le di CUNEO - Ufficio Territoriale di Mondovì

Registrato il 01/06/2026 al n. 257 Serie 3
con € 200,00 (Euro duecento/00)

Per il Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO
Davide Porta

"Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale"



GIU. 2026

Allegati:

- N. 1 comunicazione scritta di convocazione assemblea (o mail di convocazione)

- nuovo statuto sociale

Statuto Allegato "A"
"YOUTH4YOUTH - giovani in movimento ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Art. 1 - Denominazione e sede sociale

È costituita ai sensi dell'art. 35 e ss. del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 l'associazione **"YOUTH4YOUTH - giovani in movimento ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** abbreviata in **"YOUTH4YOUTH A.P.S."** che, da questo punto in poi sarà denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione è costituita ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del C.C..

L'Associazione ha le caratteristiche di Ente senza scopo di lucro e si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 del D.P.R. 917/1986 e s.m.i.

L'Associazione altresì riveste la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 recante il "Codice del Terzo Settore".

L'associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale ed è organizzata ai sensi dell'art. 35 e seguenti d.lgs. 117/2017; L'associazione potrà, tuttavia, procedere alla richiesta dell'acquisto della personalità giuridica come previsto, anche, dall'art. 22 D.Lgs. 117/2017, a discrezione dell'organo direttivo.

Fino alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al d.lgs. 117/2017, o eventuali registri equivalenti, la denominazione sociale sarà **"YOUTH4YOUTH - giovani in movimento"**.

L'acronimo "A.P.S.", senza ulteriori delibere o formalità, sarà integrato automaticamente nella denominazione e diverrà spendibile nei rapporti con i terzi e pubblicamente, con effetto dall'iscrizione nel RUNTS o registro equivalente.

L'Associazione ha sede in BOVES (CN), via BRUSAPORCELLO n° 8. L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifiche al presente Statuto ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche sociali, salvo quanto previsto dal seguente art. 16 del presente Statuto.

L'Associazione ha per scopo esclusivo o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si propone di perseguire le finalità innanzi indicate attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale (ex art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017), in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari, tesserati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3 – Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e s.m.i., dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati:

- Attività di interesse generale;
- Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

Art. 4 – Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via stabile e principale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 (le seguenti lettere si riferiscono al suddetto art. 5):

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di interesse generale si concretizzano attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. Coinvolgimento dei giovani su un vasto numero di argomenti mediante metodi di apprendimento non formale e organizzazione di progetti a livello nazionale e internazionale, workshop, corsi, campeggi, volontariato, festival e altre attività;
- b. Gestione del tempo libero con organizzazione di attività e corsi di tipo sportivo, culturale, sociale, educativo.
- c. Organizzazione di viaggi per gli associati
- d. Svolgimento di ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Art. 5 - Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale

L'associazione può svolgere attività diverse (ex art. 6 D.Lgs. 117/2017), secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

A titolo indicativo e non esaustivo le attività diverse che l'associazione potrà svolgere sono:

- la gestione di impianti di ogni genere (sportivi e/o ricreativi) e di immobili in generale curandone tutti gli aspetti collaterali, nonché organizzare corsi, manifestazioni ed eventi in generale.
- operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
- la somministrazione di bevande ed alimenti ai propri associati, tesserati e/o terzi, presso le proprie sedi sociali/istituzionali, nonché la gestione un punto ristoro nel rispetto delle relative norme fiscali, sanitarie e previa le, eventuali e necessarie, autorizzazioni (salvo che le suddette attività vengano svolte nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 85 co. 4 CTS e siano pertanto inquadrabili quali attività a carattere non commerciale);
- la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017.

Art. 6 – Attività di raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7 – Affiliazione ed iscrizione al R.U.N.T.S.

L'Associazione può affiliarsi ad uno o più Enti Nazionali nonché alle Reti associative locali e/o nazionali, i cui Statuti e Regolamenti s'impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri associati, collaboratori e volontari. L'Associazione dovrà richiedere, e qualora ottenuta mantenere, l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore (R.U.N.T.S.) così come disciplinato dagli art. 45 e ss. Del D.Lgs. 117/2017 nell'apposita sezione dedicata alle associazioni di promozione sociale. La mancata iscrizione nell'apposita sezione dedicata alle APS del RUNTS, (o registri equipollenti) comporta l'impossibilità del sodalizio di configurarsi quale Associazione di Promozione Sociale con conseguente trattamento quale associazione semplice a norma del Codice Civile.

Art. 8 – Patrimonio sociale

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, dalle attività diverse e dalle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Il patrimonio sociale è formato, anche, dai contributi versati da tutti soggetti indicati dall'art. 85 co. 1 D.Lgs. 117/2017, sia all'atto della costituzione o della successiva adesione che durante lo svolgimento del rapporto associativo (come previsto, anche, dall'art. 85 del D.Lgs. 117/2017), da beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi (pubblici o privati). L'associazione potrà aumentare il proprio patrimonio sociale sino al minimo indicato dalla legge per ottenere l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica la cui richiesta è a discrezione dell'organo direttivo. Come previsto dall'art. 8 co. 1 D.Lgs 117/2017, il patrimonio dell'Ente del Terzo settore è utilizzato ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 9 – Le entrate dell'Associazione

Le entrate sono costituite da:

- a. beni mobili e immobili di proprietà con relative rendite;
- b. eccedenze degli esercizi annuali;
- c. quote associative annue e/o periodiche dei soci/tesserati;
- d. quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici, connessi all'attività istituzionale, versate dai soggetti di cui all'art. 85 co. 1 del D.Lgs 117/2017;
- e. eventuali contributi di enti pubblici o privati;
- f. eventuali introiti di manifestazioni sportive/ricreative/culturali e attività connesse;
- g. erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici o privati;
- h. entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali nonché diverse e/o commerciali ma strumentali e secondarie alle attività di interesse generale (ex art. 6 D.Lgs. 117/2017);
- i. dall'attività di eventuale raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni;

- j. ogni altra entrata che contribuisca al reperimento di fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 10 – L'esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a comunicarlo a tutti gli associati unitamente alla convocazione dell'assemblea dei soci chiamata ad approvarlo.
4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea discute l'approvazione del bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 300.000,00 (o il diverso importo previsto dalla Legge) e sia priva di personalità giuridica, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa; L'associazione potrà redigere un rendiconto per cassa in forma aggregata qualora i ricavi siano inferiori ad Euro 60.000 (o al diverso importo previsto dalla Legge).
7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
8. I rendiconti (compresi quelli delle raccolte fondi) e/o bilanci inerenti l'anno sociale precedente saranno depositati presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'anno di esercizio o nel diverso termine eventualmente previsto dalla normativa di settore.
9. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa ~~vigente~~, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.

Art. 11 – Ammissione all'associazione

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, nonché Enti del Terzo Settore e altri enti senza scopo di lucro che facciano apposita domanda scritta o telematica per mezzo del proprio legale rappresentante; Per questi ultimi vale quanto previsto nell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 al comma 3 e s.m.i..

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare la domanda di ammissione firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Le domande scritte di ammissione (alle quali sono equiparate, anche, le domande presentate tramite supporti telematici eventualmente utilizzati dall'associazione) contengono i dati anagrafici o sociali dell'aspirante socio nonché una dichiarazione di accettazione e prese visione dello statuto sociale e di eventuali regolamenti; l'aspirante socio si obbliga, con la presentazione della domanda, al rispetto dello statuto sociale, degli eventuali regolamenti, degli statuti di enti o reti associative ai quali l'associazione aderisce nonché al pagamento della quota sociale e/o delle altre quote previste dall'associazione. Le domande, così composte e recanti anche il trattamento privacy, vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio Direttivo non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. In caso di accettazione della domanda il nominativo o denominazione del richiedente verrà trascritto nel libro soci dell'associazione nel corso della prima riunione utile del Consiglio Direttivo. In caso di diniego, da comunicarsi all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente può appellarsi all'Assemblea dei soci, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello; il suddetto giudizio sarà reso entro 60 giorni a decorrere dalla presentazione dell'appello. In caso di accettazione, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a ratificare l'ammissione, nella sua prima riunione utile.

Nelle more della valutazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo l'aspirante socio potrà frequentare la sede sociale e partecipare alle attività sociali solo qualora il Presidente, o un consigliere

appositamente delegato, abbia preliminarmente dato una valutazione positiva alla domanda che dovrà poi essere validata dal Consiglio Direttivo nei termini sopra indicati.

La quota sociale è stabilita dal Consiglio Direttivo; non è restituibile, trasmissibile o rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato aderente. La quota sociale, se prevista, dovrà essere versata da ogni socio entro 30 giorni dall'inizio dell'anno sociale o, in caso di nuovo socio, all'atto di presentazione della domanda di ammissione. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Ogni associato iscritto nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota sociale (se prevista), ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni socio dovrà comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo eventuali modifiche dei dati indicati nella domanda di ammissione socio quali, a titolo indicativo e non esaustivo, l'indirizzo di residenza o sede legale, il recapito telefonico, l'indirizzo mail etc.

Quanto disposto nel presente articolo e nel rispetto dei principi ivi enunciati potrà essere integrato da apposito regolamento.

Art. 12 – Qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde: a) per dimissione/recesso; b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi; c) per il venir meno dei requisiti necessari all'ammissione; d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti lesivi degli interessi sociali; e) per morte.
Le esclusioni di cui alle lettere b) - c) verranno sancite dal Consiglio Direttivo previo preventivo avvertimento scritto al socio il quale potrà sanare la sua posizione con il versamento della quota dovuta e/o fornendo i requisiti necessari all'ammissione.
2. Il socio che vuole dimettersi/recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le relative dimissioni avranno valore dal giorno seguente alla relativa ricezione ed il Consiglio Direttivo provvederà, nella prima riunione utile, ad annotarle sul libro soci.
3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la radiazione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico (se presente) o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) richiamo scritto;
 - b) inefficacia temporanea e sospensione della qualifica di socio (con gli annessi diritti e doveri) per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
 - c) inefficacia e ritiro definitivo della qualifica di socio con conseguente radiazione dall'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.
6. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
7. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio con qualsiasi mezzo ne garantisca la ricezione (raccomandata/pec/e.mail comunicazione a mezzo social facebook, WhatsApp etc); il socio, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

8. Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate in alcun caso al socio che abbia perso la sua qualifica per i motivi innanzi indicati. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 13 – Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Organo di Controllo;
- l'eventuale Organo di revisione legale dei conti.

Art. 14 - Assemblee

L'Assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed in via straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto necessario. L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata del 10% dei soci in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione può essere effettuata mediante lettera indirizzata ai singoli soci/associati e/o con avvisi affissi nella sede sociale e/o sulla pagina internet o social dell'associazione e/o con raccomandata a mano e/o a mezzo mail / pec o sms o altra forma di comunicazione tramite social media (facebook – instagram – whatsapp – telegram etc.). La modalità di convocazione scelta, tra quelle precedentemente indicate, dovrà espletarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data, la sede e l'ora della prima e/o della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci regolarmente iscritti nell'apposito libro soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni, regolarmente iscritti nell'apposito libro soci ed in regola con il pagamento delle quote associative, potranno esercitare il diritto di voto a mezzo di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela; I soci collettivi (altri ETS o Enti senza scopo di lucro) esercitano il voto per il tramite del proprio legale rappresentate; Il voto dei suddetti soci collettivi è equiparato a quello dei soci persone fisiche vi è quindi rapporto di 1 a 1.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale e comunque con voto palese.

È possibile lo svolgimento dell'assemblea, con l'annessa partecipazione ed esercizio del diritto di voto palese e simultaneo da parte di tutti i soci, anche per via telematica (ad es. tramite Skype, WhatsApp, Zoom ect), in via esclusiva e/o mista (telematica/dal vivo) a condizione che:

- siano presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
 - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.
- In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni che si tengono per via telematica possono essere oggetto di registrazione, nel rispetto della tutela della privacy, al fine di certificare quanto in esse discusso e disposto.



Art. 15 – Compiti delle Assemblies

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- discutere l'approvazione del rendiconto economico-finanziario / bilancio di esercizio ed, eventualmente, il bilancio sociale (quando ciò sia obbligatorio per legge);
- eleggere e revocare il Presidente, il Consiglio Direttivo ed ogni altro, eventuale, organo sociale, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione all'associazione e di esclusione/radiazione dall'associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è costituita validamente qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblies dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 60 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione e/o sulla pagina internet o social. Le competenze inderogabili dell'assemblea sono, inoltre, quelle indicate all'art. 25 del D.Lgs 117/2017.

Art. 16 – Cariche sociali

Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Coloro che desiderano essere eletti alle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea dandone comunicazione scritta o tramite mezzi telematici (email/sms/messaggi sui social etc) al Presidente in carica dell'Associazione.

I soci collettivi (ETS e/o Enti senza scopo di lucro) possono concorrere alle cariche sociali per mezzo dei propri rappresentanti appositamente nominati; a tal fine il socio collettivo dovrà dare comunicazione scritta o telematica al Presidente dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea, del nominativo della persona fisica che concorre alla carica sociale unitamente alla delibera/provvedimento di nomina da parte del socio collettivo.

Per potersi candidare occorre essere soci effettivi dell'Associazione, in regola con i pagamenti delle quote sociali, e non avere riportato nell'ultimo quinquennio condanne per reati penali e/o amministrativi complessivamente superiori ad un anno.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica e la relativa sostituzione con il primo dei supplenti (come indicati nel seguente art. 19 del presente statuto).

Le cariche sociali sono ricoperte, solitamente, in maniera gratuita tuttavia se durante la vita associativa particolari esigenze possano portare alle necessità di conferire un emolumento a coloro che ricoprono le cariche sociali, ciò sarà possibile previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e sempre che non vi sia un espresso divieto di legge. È fatta salva, inoltre, la possibilità di attribuire ai componenti degli organi sociali eventuali emolumenti (diversi da quelli eventualmente corrisposti per la copertura della carica sociale) per lo svolgimento di specifiche attività professionali, deliberate dal Consiglio Direttivo (e/o disciplinati da apposito regolamento) nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3 del Codice del Terzo settore e delle altre disposizioni di legge vigenti.

Per quanto riguarda i pagamenti rivolti a coloro che ricoprono cariche sociali si fa riferimento, anche, alle diverse note del MLPS.

La disciplina prevista per l'organo di amministrazione ed i suoi componenti è quella indicata all'art. 26 del D.Lgs 117/2017, alla quale ci si riporta.

Art. 17 – Rapporti di lavoro

L'Associazione, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati (o ai diversi limiti imposti per legge).

Gli emolumenti corrisposti dovranno rispettare i criteri indicati dall'art. 8 co. III del D.Lgs. 117/2017. Il Presidente provvede, secondo le necessità dell'associazione, ad istituire i rapporti di lavoro innanzi indicati.

Art. 18 – Rapporti con i volontari

L'associazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 si può avvalere della collaborazione di soggetti volontari nei modi e nelle forme previste dal citato articolo.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro vidimato. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; il rimborso spese può essere elargito, anche, in base a quanto disposto dall'art. 17 co. IV del D.Lgs. 117/2017.

Il volontario può, anche, essere un soggetto esterno all'associazione e pertanto non associato alla stessa, tuttavia l'associazione dovrà, in rispetto all'art. 35 co. 1 del D.Lgs. 117/2017, avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tutti i volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 19 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria, tranne il primo che viene nominato nell'atto costitutivo, ed è composto, in maggioranza, da associati persone fisiche (ex art. 26 co. II D.Lgs. 117/2017).

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni; Alla scadenza del suddetto termine i consiglieri restano comunque in carica fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

L'elezione alla carica di consigliere può essere subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 26 co. 3 del D.Lgs. n. 117/2017 eventualmente individuati in apposito regolamento. I membri del Consiglio sono sempre rieleggibili salvo eventuali restrizioni inerenti al numero di mandati, previste dalle norme di legge applicabili; tutti gli incarichi si intendono, solitamente, a titolo gratuito, salvo quanto disposto dal precedente art. 16 del presente Statuto; Ai consiglieri sono sempre rimborsabili le spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta, debitamente giustificate; Sono inoltre consentiti gli eventuali compensi così come disposti dall'art. 8 co. III D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni/decadenza/revoca di un componente del

Consiglio Direttivo, viene nominato il primo dei supplenti (se presente). Per supplente si intende il primo dei consiglieri non eletti indicato nel verbale dell'apposita assemblea elettiva, in mancanza verrà convocata l'assemblea dei soci che procederà alla nuova nomina se ritenuta necessaria. È espressamente vietata qualsiasi forma di cooptazione.

Nel caso in cui il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dovesse divenire inferiore a tre dovrà essere convocata, d'urgenza, un'assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni; la convocazione potrà essere fatta, in tal caso, da qualsiasi socio.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, può esercitare parte dei poteri, ordinari e straordinari, spettanti al Consiglio Direttivo, a titolo indicativo e non esaustivo: assunzione di personale, attribuzione di compensi a professionisti, intrattenimento dei rapporti bancari e assicurativi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Nel caso in cui un consigliere non partecipi, nel corso di un intero anno sociale, a nessuna riunione del Consiglio, l'organo consigliere potrà procedere a verbalizzare la sua sostituzione nominando il primo dei non eletti, se presente, oppure, se necessario, a indire l'elezione tramite assemblea generale dei soci.

Nei casi di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o di mancata approvazione dell'Assemblea dei soci del bilancio e/o rendiconto redatto dal Consiglio Direttivo, si avrà la decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio Direttivo.

In questo caso si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci in sede Straordinaria, che dovrà svolgersi entro tre mesi dalla decadenza dell'organo, con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti.

L'ordinaria amministrazione, la convocazione dell'Assemblea dei soci e le relative formalità e regolamento saranno attribuiti all'organo o agli organi così individuati:

- in caso di decadenza/dimissioni del Presidente: al Consiglio Direttivo, in regime di prorogatio, con attribuzione della legale rappresentanza al Vice Presidente;
- in caso di dimissioni della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o di mancata approvazione del bilancio/rendiconto: al Presidente e ai consiglieri non dimissionari, con voto a maggioranza dei presenti e legale rappresentanza al Presidente, in regime di prorogatio.

Art. 20 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali e complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, nonché l'individuazione delle, eventuali, attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e dei volontari (con l'indicazione, in caso di rimborso delle spese, dei criteri seguiti per l'elargizione degli stessi) nonché il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la decisione su eventuali emolumenti da attribuire a coloro che ricoprono cariche sociali quale compenso per la carica ricoperta; nelle relative decisioni non ha diritto di voto colui che ricopre la carica per la quale è in discussione l'emolumento;
- la decisione su eventuali emolumenti da conferire ai componenti del Consiglio Direttivo stesso nonché a qualunque altro associato o soggetto terzo, per la realizzazione di attività professionali svolte in favore dell'associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario / bilancio di esercizio (ed eventualmente del bilancio sociale) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- l'eventuale decisione di richiedere l'acquisizione della personalità giuridica dell'ente;
- l'eventuale presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;

- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti sociali ed amministrativi nonché le proposte di modifica del presente Statuto da sottoporsi, poi, alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci e sulla loro esclusione/radiazione;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 21 – Assemblee del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio e, comunque, almeno due volte all'anno. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto (e.mail, pec, sms) o anche tramite pubblicazione sul sito internet o pagina social dell'associazione o comunicazione a mezzo social network (facebook-whatsApp-Messenger etc) da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. È valida, altresì, la convocazione orale se partecipano all'assemblea tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano di nomina e successivamente di età. Ogni consigliere può delegare ad altro componente del Consiglio Direttivo la partecipazione ed il voto alle suddette assemblee; ogni consigliere può avere massimo una delega.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; quest'ultimo viene nominato ad apertura di ogni riunione e redige il verbale. Le riunioni si possono tenere anche con strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) alle medesime condizioni indicate al precedente art. 14 del presente statuto precisando che le riunioni sono valide anche quando il presidente ed il segretario verbalizzante non siano presenti nello stesso luogo fisico; In tal caso la riunione si ritiene svolta presso il luogo ove si trova il segretario verbalizzante.

Art. 22 – Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione nei confronti dei terzi. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché tutti i rapporti con enti, società ed istituti sia pubblici che privati.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà, inoltre, direttamente svolgere per conto dell'associazione le seguenti operazioni senza il preventivo consenso del Consiglio Direttivo: compravendita dei prodotti/servizi necessari all'espletamento dell'attività istituzionale; intrattenere rapporti con istituti di credito e svolgere operazioni bancarie di qualsiasi tipologia ed importo tra cui, a titolo indicativo e non esaustivo, l'apertura di conti correnti; stipula di contratti commerciali di qualsiasi tipo; stipula di contratti di sponsorizzazione; assunzione di personale e loro licenziamento; nomina e revoca di consulenti e di collaboratori; comunicazioni sociali e adempimenti relativi.

Per i pagamenti e gli incassi delle quote sociali il Presidente è aiutato dal Tesoriere.

Il Presidente può delegare al Segretario/Tesoriere i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata; in carenza di tale delega, nel caso di sua assenza o impedimento, prolungate non oltre 60 giorni, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vice Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente prolungate oltre 60 giorni, senza giustificato e temporaneo motivo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberarne la decadenza, procedendo alla convocazione dell'Assemblea dei soci in sede Straordinaria.

Art. 23 – Il Segretario

Il Segretario predispone, anche con l'aiuto di professionisti, lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione dell'Associazione (o bilancio di esercizio / sociale) da portare in discussione in sede di Consiglio Direttivo, tiene aggiornato il libro dei soci, i libri ed i documenti contabili, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo collaborando per la buona riuscita di tutte le attività.

Art. 24 – Il Tesoriere

Il Tesoriere si occupa dell'incasso delle quote sociali, del pagamento delle utenze e di ogni altra spesa riguardante le attività dell'Associazione.

Le figure del segretario e del tesoriere possono essere ricoperte dalla medesima persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 25 – il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è eletto, unitamente agli altri consiglieri, dall'assemblea dei soci e nominato all'interno del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni ed in caso di impedimento temporaneo del presidente lo sostituisce nelle sue funzioni.

Art. 26 – Organo di controllo

L'associazione nominerà, tramite l'assemblea ordinaria dei soci, un organo di controllo, anche monocratico, nei modi, tempi e termini indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Ai componenti dell'organo di controllo si applicherà l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione.

Esso eserciterà inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Per quanto non indicato si rinvia all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 – Organo di revisione legale dei conti

È nominato dall'assemblea ordinaria dei soci solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i.. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 28 – Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- eventuale e solo se ritenuto e/o reso obbligatorio dalla normativa in materia, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Ogni socio può richiedere, espressamente, di visionare i libri sociali dell'associazione presentando apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo (o all'apposito organo i cui documenti si vuole controllare) il quale si dovrà esprimere in merito entro 30 giorni dalla richiesta; In caso di silenzio da parte del Consiglio Direttivo (o dell'organo che detiene i libri che si vogliono controllare) la richiesta si intende accettata e l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui

documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali. Il socio potrà visionare i libri sociali per un periodo massimo di 48 ore con la presenza di, almeno, un consigliere o suo delegato.

Art. 29 – Regolamenti sociali

L'associazione potrà dotarsi di appositi regolamenti che vadano a disciplinare aspetti non trattati dal presente statuto ovvero a specificarne il contenuto.

Ogni organo associativo può dotarsi di un proprio regolamento.

Il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci possono redigere, nel pieno rispetto del principio di democraticità e seguendo le regole di convocazione e partecipazione assembleare previste nello statuto, regolamenti che disciplinano i vari aspetti della vita associativa.

In caso di contrasto tra regolamenti e statuto prevale la disciplina prevista da quest'ultimo.

Art. 30 - Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, che provvede, anche, alla nomina di un liquidatore. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto di voto.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento, deve essere devoluto, tramite delibera dell'Assemblea dei soci, in caso di iscrizione al RUNTS, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 D.Lgs 117/2017, alla Rete Associativa di cui l'associazione stessa fa parte o, in via residuale, ad altri enti del Terzo Settore, ai sensi dell'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31 - Controversie

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi, uno ciascuno, delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro. Il giudizio sarà inappellabile.

Nel caso di controversia giudiziale il foro competente è quello della sede legale dell'associazione.

Art. 32 – Normativa di riferimento

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Luogo e data

Firma dei soci

Monica
Chiara Glis
Foscarina
Giulio Corti
Cristina Ballarín

Per il Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO
Daide Porta

"Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale"

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Prov.le di CUNEO - Ufficio Territoriale di Mondovì

Allegato all'atto registrato il 01/06/2026

al n. 257 Serie 3

